

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | APRILE 2026



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI SPOLETO, SENT. 26 SETTEMBRE 2025 N. 1007

Deve essere pronunciata sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, nei confronti degli imputati accusati del delitto di cui all'art. 347 c.p., poiché si è erroneamente ritenuto che solo il decreto provinciale attribuisse potestà in materia venatoria alle Guardie Particolari Giurate del WWF. Al contrario, il possesso del Decreto Prefettizio consente alle stesse di elevare sanzioni in ambito venatorio, ciò sulla base dell'inequivoco richiamo normativo contenuto all'art. 5 del DPR 31.3.1979 che consente alle Guardie Giurate di agire "per la prevenzione e repressione" in materia di protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico. In particolare, dall'istruttoria dibattimentale non emergevano elementi sufficienti a ritenere provato il delitto contestato, tenuto conto della emersa complessità del quadro normativo di riferimento, da cui originavano i poteri esercitati dagli imputati al momento della realizzazione dei fatti. Il Tribunale constatava che con l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998 avveniva il trasferimento alle amministrazioni Provinciali del riconoscimento della nomina a guardia giurata volontaria, addetta alla vigilanza venatoria, di cui all'art. 27 della Legge n. 157/1992 e addetta alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'art. 31 del R.D. n. 1604/1931 e all'art. 22 della Legge n. 963/1965 (Legge oggi sostituita dalla D.Lgs. n. 4/2012). Pertanto, coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge n. 157/1992, rivestivano la qualifica di Guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, potevano esercitare l'attività di vigilanza venatoria con il titolo prefettizio ex art. 5 DPR del 31.2.1997 che, in effetti, la Prefettura aveva continuato a rilasciare almeno sino a tutto il 2018.

2

TRIBUNALE DI SPOLETO, SENT. 25 SETTEMBRE 2025 N. 1255

E' configurabile il delitto di crollo colposo di una costruzione soltanto quando si verifichi un effettivo crollo di proporzioni notevoli implicante la disintegrazione delle strutture essenziali di una costruzione e tale da mettere in pericolo una cerchia indeterminata di persone e, dunque, da rivestire i caratteri del disastro. Nel caso di specie il Tribunale assolveva gli imputati perché il fatto non sussiste dal reato di crollo colposo in quanto in qualità di progettista, direttore dei lavori, collaudatore e responsabile del procedimento con le loro condotte non avevano cagionato il crollo di un pilastro di un edificio, destinato a parcheggio auto, il quale era stato utilizzato come ricovero di persone e punto di riferimento della protezione civile in via emergenziale a seguito degli eventi sismici del 2016 e che a seguito di una scossa di forte magnitudo era rimasto in piedi e dichiarato non inagibile. In particolare, dall'esame dei testimoni e dalla documentazione in atti si evinceva che non si era verificato un crollo neppure parziale dell'opera a seguito di una scossa sismica di forte magnitudo ma soltanto una serie di dissesti e danneggiamenti che non presentavano quella "disintegrazione delle strutture essenziali della costruzione" accompagnata dal pericolo di un danno notevole alle persone, necessaria per la configurabilità del delitto colposo di crollo dell'opera.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

3

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 14 OTTOBRE 2025 N. 4/25 CART

Non può essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell'imputato quando emergano dubbi sull'identità dello stesso a seguito dei risultati della consulenza fonica, la quale evidenzia alcune similitudini tra le caratteristiche acustiche e frequenziali della voce del prevenuto con quella del soggetto intercettato e autore dei reati di associazione e spaccio di stupefacenti per i quali si procede tale da non consentire di attribuire la voce anonima maschile all'odierno imputato. Nel caso di specie l'imputato, dopo essere stato tratto in arresto, faceva rilevare di essere persona diversa da quella sottoposta alle indagini e sollecitava gli accertamenti volti ad accertare l'errore di persona. Nella specie l'identificazione del soggetto responsabile dei fatti, contestati all'odierno imputato, veniva compiuta attraverso il fotosegnalamento effettuato dalla Polizia di frontiera di un soggetto avente lo stesso nome e cognome di quello risultante - dalle intercettazioni telefoniche - appartenere all'effettivo organizzatore e promotore dell'associazione a delinquere per la quale si stava procedendo. Ed effettivamente l'imputato risultava una persona fisicamente diversa da quella che era stata fotosegnalata e che si reputava fosse il soggetto coinvolto nell'indagine. Pertanto, veniva disposta una consulenza fonica al fine di confrontare la voce dell'imputato con quella del soggetto intercettato in sede di indagini. Da tale confronto emergevano similitudini tra le caratteristiche acustiche delle due voci a confronto che non permettevano di attribuire con certezza la voce anonima maschile all'imputato.

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 20 GENNAIO 2026 N. 40

L'imputata che, recatasi all'interno di un supermercato munita di un dispositivo professionale, rimuove le placche antitaccheggio da alcuni abiti per poi occultarli all'interno di buste e uscire dalla cassa "senza acquisti" del negozio, e, scoperta dagli agenti della sicurezza grazie alle telecamere di sorveglianza, scagli verso di loro il carrello per darsi alla fuga e, raggiunta, li colpisce al volto con la borsa, risponde del delitto di tentata rapina impropria. Infatti, deve considerarsi integrata la condotta violenta, volta ad assicurarsi l'impunità, ma non consumato il furto essendo la merce rimasta nella sfera di vigilanza del proprietario e non avendo l'imputata instaurato un autonomo potere di fatto sulla cosa. Appare corretto, inoltre, il riconoscimento del vizio parziale di mente alla luce della documentazione della USL presso cui la donna era in cura per disturbi da discontrollo degli impulsi tipo cleptomania, non potendosi ritenere ipotizzabile un vizio totale di mente non coerente con il comportamento processuale dell'imputata, che ha mostrato piena contezza delle proprie azioni e consapevolezza del contesto processuale, nè con le modalità dell'azione non compatibili con un improvviso impulso del tutto irrefrenabile.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

5

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 29 DICEMBRE 2025 N. 711

Merita accoglimento l'istanza di concordato formulata dall'imputato - condannato in primo grado alla pena di anni quattro di reclusione per il delitto di cui all'art. 572, commi 1 e 2, c.p. in esso assorbiti i reati di cui agli artt. 610, 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 5 c.p. e per il delitto ex art. 337 c.p. - quando la quantificazione della pena concordata risulta congrua sia in relazione alle condotte realizzate che al comportamento successivo posto in essere dall'imputato, improntato a sincera resipiscenza.

Nel caso di specie, la Corte evidenziava che il programma elaborato dall'UEPE, ai fini dell'esecuzione del lavoro sostitutivo, appariva idoneo al raggiungimento della finalità di prevenzione propria di detta pena contemplando esso, oltre che lo svolgimento di attività lavorativa presso un determinato Ente, anche l'obbligo di mantenere una stabile occupazione e di contribuire al sostegno morale e materiale del proprio nucleo familiare.

Inoltre, il Collegio constatava - in relazione al corretto comportamento processuale dell'imputato - che egli ammetteva senza remore le sue responsabilità in merito ai fatti di reati, dimostrando al contempo di aver effettivamente compreso la negatività delle relative condotte e, come asserito dalla persona offesa, lo stesso si impegnava a recuperare il rapporto con il figlio minore, contribuendo alle spese di mantenimento dello stesso. Per tali ragioni, la Corte riteneva giustificato il riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche.